D.R. n. 1 del 23/06/2011

Oggetto: Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXVII Ciclo – A.A. 2011-2012

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 170 del 24 luglio 2009;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 relativo ai Dottorati di Ricerca che prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 con cui è stato emanato il "Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca";
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con Decreto Rettorale 25 gennaio 2005, n. 1;
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca emanato con Decreto Rettorale 12 marzo 2005, n. 2 in attuazione dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, previsto dall'articolo 5 della Legge 15 aprile 2004 n. 106,
VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2008 con cui è stato disposto l'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di Dottorato di Ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2008;
VISTO l'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme sul Dottorato di Ricerca;
VISTE le proposte di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi avanzate dalle strutture di questo Ateneo preposte all'attività di ricerca;
VISTA la delibera dei competenti Organi Accademici relativa all'approvazione delle proposte di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca - XXVII Ciclo - per l'Anno Accademico 2011-2012;
ACCERTATA la esistenza della necessaria copertura finanziaria;

DECRETA

Art.1

Presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", per l'Anno Accademico 2011-2012, nell'ambito del XXVII Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca,

sono attivati i seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca per ciascuno dei quali, nelle allegate schede, sono descritte le principali caratteristiche. E' pertanto indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca:

Diritto Amministrativo	All. 1
Fisica Tecnica Ambientale	All. 2
Geopolitica e Geopolitica Economica	All. 3
Ingegneria dell'Innovazione e dello Sviluppo dei prodotti e dei Processi Industriali	All. 4
Linguistica Teorica, Generale, Storica e delle Lingue Moderne	All. 5
Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi (PHD Course: Financial Systems, Risk Management and Regulation)	All. 6
Teoria dello Stato e delle Istituzioni Politiche	All. 7

Art. 2
Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea specialistica/magistrale conseguita presso Università italiane;
- analogo titolo accademico conseguito presso Università straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso.

I candidati con titolo di studio conseguito presso Università straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e Dichiarato di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide.
I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di Euro 40,00 (quaranta/00)a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Lodi (IBAN: IT 81 T 05164 03250 000000169382)intestato a Università degli Studi "Guglielmo Marconi" – Roma, indicando la seguente causale "Contributo per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in (Specificare) – XXVI Ciclo". Il suddetto contributo non verrà rimborsato in nessun caso. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati Mod. A e A1
(in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.

Art.3
Domande di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, intestata al Rettore dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", dovrà pervenire tramite il servizio postale oppure presentata all'Ufficio Dottorato di Ricerca di questo Ateneo sito in Via Plinio n. 44 – 00193 ROMA, a pena di esclusione, entro il termine indicato nelle allegate schede di ciascun Corso.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine.

In caso di spedizione farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077.
Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.
L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, è motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
2. la propria cittadinanza;
3. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari o extracomunitari);
4. la Laurea posseduta, nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita o si presume verrà conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una Università straniera;
5. le lingue straniere conosciute;
6. la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se diversa da quella italiana);
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso;
8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9. di essere/non essere cittadino straniero;
10. di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione, indicando l'Ente datore di lavoro;
11. di richiedere l'ammissione in sovrannumero in quanto rientrante in una delle categorie di cui all'art. 7, lett. a), b), o c);
12. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

- curriculum vitae;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificato del Diploma di Laurea con la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia) o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. C.
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.
  Per i lavori stampati in italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle premesse.
- eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
- ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di Euro 40,00 (quaranta/00), quale contributo per diritti di segreteria di cui all'art. 2.

Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure presentati presso questa Amministrazione, o spediti con una nota di accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

Art.4
Prova d'esame

Gli esami di ammissione ai Corso consistono in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di riferimento del Dottorato. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere mediante apposito colloquio.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime verranno espletate, sarà reso noto con almeno 15 giorni di anticipo e sarà consultabile sul sito internet dell'Ateneo nella sezione dedicata al Dottorato. Tale pubblicazione, che sarà comunicata via e-mail ai candidati, vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. I candidati al concorso di ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati senza attendere ulteriore convocazione.
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito.
La data per lo svolgimento della prova orale potrà essere comunicata dalla Commissione giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.5
Cittadini stranieri

I cittadini stranieri che non concorrono alla borsa di studio e che vogliono essere ammessi in soprannumero al Corso di Dottorato, potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi e di una prova decisa dalla Commissione giudicatrice. Per partecipare dovranno presentare la domanda seguendo la stessa procedura prevista per i cittadini italiani.

Art.6
Commissioni giudicatrici

Le Commissioni per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca.

Ciascuna Commissione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina, dovrà espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sarà effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano.
Tale possibilità dovrà essere subordinata ad un'espressa e motivata determinazione assunta dalla Commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la Commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici.
Ai candidati è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art. 7
Ammissione ai corsi

I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato.
Il Collegio dei docenti, valutata la compatibilità delle strutture di ricerca, può ammettere in soprannumero i candidati che ne facciano espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti situazioni:

a) idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 51;
b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio;
c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dichiarati idonei nella graduatoria generale di merito che non concorrano all'assegnazione di borse di studio.

Art. 8
Iscrizione ai Corsi e contributo di accesso e frequenza

Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai Dottorati. Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà secondo l'ordine della graduatoria al subentro di altro candidato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da

qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Coloro che non risulteranno titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione annuo pari a € 2.000,00 (duemila/00). Tale versamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione contestualmente al pagamento della Tassa Regionale.
Il contributo da corrispondere da parte dei cittadini di cui all'art. 5, viene quantificato con apposita determinazione dei competenti Organi Accademici.
Per gli AA.AA. successivi al primo, i dottorandi sono tenuti ad effettuare l'iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione all'Anno successivo, da parte del Collegio dei Docenti.

Art. 9
Borse di studio

Le borse di studio il cui numero è indicato nelle allegate schede di ciascun Corso, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 18 giugno 2008, corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'Anno Accademico o sua frazione.
A parità di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel corso dell'anno alla borsa di studio, questa verrà assegnata al primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Tali periodi non possono complessivamente superare la metà della durata del corso.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi consecutivi è necessario il parere favorevole del Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del Coordinatore.

Art. 10
Obblighi e diritti dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il curriculum formativo, svolgere attività di ricerca relativa al piano approvato dal Collegio Docenti frequentando tutte le attività per loro previste, con pieno impegno, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per Anno Accademico, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti; tale attività non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca, è

facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Collegio dei Docenti può, con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di Dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle modalità stabilite dal Collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno per cui è stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
La maternità e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verrà ripresa al termine della sospensione.
E' fatto divieto ai Dottorandi, nel corso dell'intera durata del Dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti Corsi:

- Laurea;
- altro Dottorato;
- Master universitario;
- Scuole di Specializzazione.

E'fatta salva la possibilità di partecipare a corsi presso Università straniere nel caso che ciò sia previsto in sede di convenzione con le Università stesse.
E' altresì vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non può usufruirne una seconda volta.
I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

Art. 11
Conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale è rilasciata la relativa certificazione.
L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 12
Restituzione dei documenti

I candidati interessati dovranno provvedere entro 30 giorni dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all' Ateneo. Trascorso il

periodo indicato l'Amministrazione procederà all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.

Art. 13
Informativa sulla privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali-, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Art.14
Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Luciano Ciccolini – tel. 06/37725648, e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it.

Art.15
Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal Regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 2 del 12 marzo 2005.

Roma, 23 GIUGNO 2011

Università degli Studi Guglielmo Marconi USGM

IL RETTORE
PROF.SSA ALESSANDRA BRIGANTI

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma,23/06/2011

MODELLO A (DOMANDA)

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi"
Via Plinio, 44
00193 - R O M A

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) _____
nato a _____ (provincia di _____) il _____
residente a _____ (provincia di _____)
via _____C.A.P._____
recapito eletto agli effetti del concorso:
città_____ (provincia di _____)
via _____ C.A.P._____
numero telefonico_____ indirizzo e-mail_____

C H I E D E

di partecipare al concorso per essere ammesso al Corso di Dottorato di Ricerca in _____

_____

- XXVII Ciclo -

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a)di essere cittadino _____

b)di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari o extracomunitari) ☐SI ☐ NO

c)di possedere la laurea in _____

conseguita in data _____

presso l'Università di_____

(Coloro che sono in possesso di diploma di laurea straniero che non sia già stato riconosciuto equipollente dovranno presentare richiesta di equipollenza al Senato Accademico, ai soli fini dell'ammissione al concorso, come da allegato Mod.A/1);

d)di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) _____

e)di voler sostenere le prove di esame nella lingua_____

(indicare solo nel caso in cui si vuole fare l'esame in una lingua diversa dall'italiano)

f)di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso

g)di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (depennare l'opzione che non interessa);

h)di essere/non essere cittadino straniero;

i)di essere/non essere dipendente della pubblica amministrazione in servizio presso _____

l)di richiedere/non richiedere l'ammissione in sovrannumero in quanto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 7, lett. a), lett. b) o lett. c);

m)di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana.

_l_ sottoscritt_ allega inoltre alla domanda:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del Diploma di

Laurea con la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);

- eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 conformemente all'allegato Mod. B; per i lavori stampati in Italia occorre la dichiarazione circa l'adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati al'uso pubblico, previsto dall'art. 5 della Legge 15 aprile 2004, n. 106;
- eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
- ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di Euro 40,00 (quaranta/00), quale contributo per diritti di segreteria di cui all'art. 2 del bando.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza :

1. che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
4. che i candidati dovranno provvedere entro 30 giorni dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Ateneo. Trascorso tale periodo l'Amministrazione procederà all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.
5. che il contributo di Euro 40,00 (quaranta/00, per diritti di segreteria, non verrà rimborsato dall'Amministrazione dell'Ateneo in nessun caso.

Qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, in qualsiasi fase del procedimento di concorso, il sottoscritto si impegna a certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge.

Il sottoscritto, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, dà il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti relativi al procedimento di concorso e/o ad obblighi di legge.

Data_____ Firma

_____

(L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, è motivo di tassativa esclusione dal concorso)

MODELLO A/1

(RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO)
ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

__l_____ sottoscritt_____ nat__ a _____ (prov. _____) il_____ residente a _____ (prov. _____) in via _____

CAP _____ C.F. _____ TEL _____

recapito eletto agli effetti del concorso:

Città _____,

via _____ (prov. _____) C.A.P. _____,

TEL. _____, email _____@_____

CHIEDE

l'equipollenza **del proprio titolo di studio ad una laurea italiana, ai soli fini dell'ammissione al concorso relativo all'Assegno di Ricerca dal titolo:**

_____

A tal fine allega i seguenti documenti:
(allegare, debitamente tradotti e legalizzati, dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane tutti i documenti che si ritenga utile sottoporre alla valutazione dell'equipollenza)

1) _____

2) _____

_)_____

_)_____

_)_____

Data, _____

_____
(firma)

Modello B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

___l___ sottoscritt_____
cognome e nome

nato a _____ prov. _____ il _____

e residente in _____ Via_____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data _____

Il dichiarante(1)

_____

(1): Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTANO ALCUNE FORMULE CHE POSSONO ESSERE TRASCRITTE NEL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____

conseguito il _____presso _____

con votazione _____

di aver sostenuto i seguenti esami: _____

il _____ presso _____

con votazione _____

di essere in possesso della seguente qualifica professionale_____

conseguita il _____ presso _____

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/ abilitazione / formazione/aggiornamento/qualificazione _____

conseguito il _____ presso _____

~

di avere prestato il seguente servizio _____

presso _____

dal_____ al _____

Modello C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

___l___ sottoscritt_____
(cognome e nome)

nato a _____ prov. _____ il _____

e residente in _____Via_____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA:

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Il dichiarante(1)

_____

(1): Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:
- i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo "…tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale….".

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

-la copia della seguente pubblicazione dal titolo:_____

edito da: _____riprodotto per intero/estratto da

pag. ___a pag.___ e quindi composta di n.__ fogli è conforme all'originale.
..

-la copia del seguente atto/documento : _____

conservato/rilasciato dall'amministrazione pubblica_____

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.
..

-la copia del titolo di studio/servizio:_____

rilasciato da _____il_____è conforme all'originale.

-per la pubblicazione _____
(titolo)

l'editore _____
(nome cognome o denominazione)

ha adempiuto gli obblighi di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, previsto dall'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106.